Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816.

Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concernente l'ordinamento dell'istruzione media;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, istitutiva della scuola media;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella scuola media si insegnano: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, lingua straniera, disegno, musica e canto, educazione fisica, lavoro ed economia domestica. L'insegnamento di musica e canto è facoltativo; quello di economia domestica è riservato alle alunne e sostituisce per esse le esercitazioni di lavoro.

Nell'annessa tabella *A* sono indicati gli orari, le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

Art. 2.

Oltre agli esami di cui all'art. 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899, nella scuola media si sostengono esami di idoneità per l'iscrizione alla seconda e alla terza classe. Per partecipare agli anzidetti esami è necessario che si sia conseguita, rispettivamente, da uno o due anni almeno l'ammissione alla scuola media.

Gli esami di idoneità si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

Art. 3.

Il risultato degli esami si esprime con classificazioni in decimi per ciascuna materia. Allo stesso modo si esprimono i giudizi sul profitto e sulla condotta nel corso dell'anno.

Alla fine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il consiglio di classe, sotto la guida del preside, delibera i voti di condotta e di profitto.

Alla fine della prima sessione degli esami di licenza la commissione, deliberate le classificazioni sulle singole materie, traccia il profilo della personalità di ciascuno dei licenziati, esprimendo un parere sull'attitudine a proseguire gli studi e sull'opportuno indirizzo di questi.

La compilazione del profilo ha luogo alla fine della sessione autunnale per coloro che in essa conseguono la licenza.

Art. 4.

Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza, di idoneità e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *D*.

Valgono per la scuola media le disposizioni in vigore per gli altri istituti di istruzione media ai fini dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 5.

Nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici è istituita una classe di collegamento, che costituisce la prima degl'istituti stessi. E' modificata, in conseguenza, in ordine alla numerazione, la denominazione delle classi successive.

Alle predette classi di collegamento si accede con la licenza dalla scuola media.

Alle classi di collegamento con gli istituti tecnici agrari e industriali sono anche ammessi i licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo corrispondente che abbiano superato un esame sulle materie e sui programmi stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto.

E' abrogato il penultimo comma dell'art. 9 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Nulla è innovato quanto all'ordinamento dei licei classici.

Art. 6.

Nelle classi di collegamento non sono istituite cattedre di ruolo.

Nell'annessa tabella *B* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per i licei classici, i licei scientifici e gli istituti magistrali.

Nell'annessa tabella *C* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per le prime due classi degli istituti tecnici.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, d'intesa col Ministro per il tesoro, anche in deroga, per quanto riguarda gli istituti tecnici, agli obblighi d'orario, risultanti dagli statuti delle singole scuole, determina gli orari di servizio dei professori di ruolo in rapporto alle annesse tabelle *B* e *C*, stabilendo quali insegnamenti debbano essere impartiti da professori di ruolo e quali conferiti per incarico.

Le tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere modificate e la tabella *C* sarà completata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per l'immatricolazione e la frequenza delle classi di collegamento, per la frequenza delle classi 4ª e 5ª ginnasiali e per l'iscrizione all'esame di idoneità di cui al 3° comma dell'art. 5 sono dovute, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, le tasse stabilite dall'annessa tabella *D*.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, riguardanti l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, l'istituzione di borse di studio e il conferimento di posti gratuiti in convitti a favore degli alunni maschi degli istituti magistrali. E' abrogato altresì l'art. 22 della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Gli alunni che ai sensi delle citate disposizioni sono attualmente assegnatari di posti gratuiti in convitti mantengono il beneficio sino al compimento degli studi secondari. Gli alunni di cui al precedente comma sono tenuti, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, a corrispondere le tasse nella misura stabilita per le alunne.

Art. 9.

Nelle scuole e negl'istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica sono soppressi gli

insegnamenti di cultura militare, di puericultura e di cultura fascista.

L'abilitazione all'insegnamento di gruppi di materie comprendenti la cultura fascista s'intende limitata alle restanti discipline.

Sono soppresse le esercitazioni di lavoro, salvo che nella scuola media.

Art. 10.

La frequenza alle lezioni di educazione fisica è obbligatoria. Il capo di istituto può concedere esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, solo per provati motivi di salute.

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Gl'insegnanti di educazione fisica fanno parte dei consigli di classe e dei collegi dei professori degli istituti ai quali sono assegnati.

Gli alunni esonerati o semiesonerati dal pagamento delle tasse scolastiche godono anche del beneficio, rispettivamente, dell'esonero o del semiesonero dalle tasse di educazione fisica.

La legge 14 novembre 1941, n. 1361, è abrogata.

Art. 11.

E' abolita la facoltà di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, di disporre il comando di personale direttivo e insegnante ai Regi provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e sono revocati i comandi così disposti.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 12.

E' sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei capi di istituto e degli insegnanti alle sedi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942, n. 1097.

Art. 13.

Per gli anni scolastici 1944-45 e 1945-46, nei casi previsti dall'art. 22 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, quando sia presumibile che la mancanza o l'assenza del capo d'istituto debba essere di notevole durata, oppure quando sia reso necessario da esigenze di servizio, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad altro preside o direttore ovvero ad un professore ordinario di istituto di pari grado purchè, nel caso di provenienza da altro tipo di istituto, sia consentito dalle norme vigenti il passaggio di presidenza o di cattedra. Le presidenze di prima categoria possono essere affidate in reggenza anche a presidi o a direttori di seconda categoria, purchè i prescelti abbiano i requisiti prescritti per la promozione alla categoria superiore.

Al reggente spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio di cui è provvisto e lo stipendio iniziale dei presidi o direttori della categoria corrispondente all'istituto.

Il reggente è esonerato dall'obbligo dell'insegnamento, per tutta la durata dell'incarico, nei casi in cui tale obbligo non spetti al titolare.

Art. 14.

Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1944-45 i presidi, i direttori e gli insegnanti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1944 per gli effetti degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 e successive modificazioni.

Sono altresì mantenuti in servizio, per l'anno scolastico 1944-45, i presidi, i direttori e gli insegnanti che, per effetto della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, non furono collocati a riposo dal 1° ottobre 1942 e che rimasero in servizio anche nell'anno scolastico 1943-44 e quelli che, ai sensi dei citati articoli del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1943.

Art. 15.

I ruoli degli insegnanti di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici inferiori sono trasformati in altrettanti ruoli transitori, annessi ai ruoli degli insegnanti della scuola media.

I professori di cui al precedente comma sono destinati alle scuole medie delle sedi in cui si trovano e possono essere trasferiti in scuole medie di altra sede. Essi sono tenuti a prestare servizio nella scuola media e, dove esistano, nei corsi ginnasiali superiori, oppure nelle classi di collegamento di cui all'art. 5 del presente decreto, per un orario complessivo settimanale non inferiore alle 14 ore.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 17. — FRASCA

TABELLA A

Scuola media

MATERIE E GRUPPI DI MATERIE	ORARI — Classi I	II	III
Religione (1)	1	1	1
Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (2)	16	15	15
Matematica (3)	3	3	3
Lingua straniera (4)	—	3	3
Disegno (5)	2	2	2
Educazione fisica e lavoro (educazione fisica ed economia domestica per le alunne) (6).	4	3	3
Musica e canto (facoltativa) (1)	(1)	(1)	(1)

(1) Insegnamento dato per incarico.
(2) Si istituisce una cattedra di ruolo per ogni classe.
(3) Si istituiscono una, due o tre cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo per i titolari d'insegnare anche nel secondo, nel quarto e nel sesto corso. Quando i corsi siano tre o cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.
(4) Insegnamento dato per incarico oppure a professori di ruolo, dei ruoli dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici inferiori.
(5) Si istituiscono una o due cattedre di ruolo quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi, con l'obbligo, per i titolari, d'insegnare anche nel terzo e nel sesto corso. Quando i corsi siano cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.
(6) Alle esercitazioni di lavoro provvede, secondo le indicazioni dei programmi, l'insegnante di educazione fisica.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

TABELLA B

Liceo classico

ORARIO D'INSEGNAMENTO	GINNASIO SUPERIORE IV	V	LICEO I	II	III
Religione	1	1	1	1	1
Lingua e lettere italiane	5	5	4	4	4
Lingua e lettere latine	5	5	4	4	4
Lingua e lettere greche	4	4	3	3	3
Lingua e letteratura straniera	4	4	—	—	—
Storia	2	2	3	3	3
Filosofia	—	—	3	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	4	3	2
Matematica	2	2	3	2	2
Fisica	—	—	—	2	3
Storia dell'arte	—	—	1	1	2
Educazione fisica	2	2	2	[illegible]	2

(1) Per le classi ginnasiali.
(2) Per le classi liceali.

Segue Tabella *B*

Liceo scientifico

ORARIO D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II	III	IV	V
Religione	1	1	1	1	1
Lingua e lettere italiane	4	4	4	3	4
Lingua e lettere latine	4	5	4	4	3
Lingua e letteratura straniera	3	4	3	3	4
Storia	3	2	2	2	3
Filosofia	—	—	2	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	3	3	2
Fisica	—	—	2	3	3
Matematica	5	4	3	3	3
Disegno	1	3	2	2	2
Educazione fisica	2	2	2	[illegible]	2

(1) Per la classe di collegamento.
(2) Per le altre classi liceali.

Segue Tabella *B*

Istituto magistrale

ORARIO D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II	III	IV
Religione	1	2	2	1
Lingua e lettere italiane	4	4	4	5
Lingua e lettere latine	4	4	4	4
Lingua e letteratura straniera	3	—	—	—
Filosofia e pedagogia	—	4	4	4
Storia	3	3	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	3	3
Matematica e fisica	4	3	4	4
Disegno	1	1	1	1
Musica e canto corale	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2

(1) Per la classe di collegamento.
(2) Per le altre classi dell'Istituto.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Arangio Ruiz

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
Ricci

TABELLA C

Istituto tecnico agrario

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Prima lingua straniera	2	2
Seconda lingua straniera	3	2
Disegno	2	2
Matematica	4	3
Fisica	3	2
Scienze	3	3
Geografia	2	2
Chimica	3	2
Agricoltura	—	4
Esercitazioni pratiche	4	6
Educazione fisica	2	2

Segue TABELLA C

Istituto tecnico industriale

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica	4	4
Fisica	3	—
Chimica	—	2
Scienze naturali	2	—
Lingua straniera	2	2
Meccanica	3	2
Elettrotecnica	—	2
Tecnologia	2	2
Disegno tecnico	4	4
Esercitazioni	6	6
Educazione fisica	1	1

Segue TABELLA C

Istituto tecnico commerciale

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	SEZIONE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO		SEZIONE A INDIRIZZO MERCANTILE	
	Classe di collegamento I	II	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1	1	1
Italiano	3	3	3	3
Storia	2	2	2	2
Matematica ed esercitazioni	7	6	7	5
Fisica	—	2	—	2
Computisteria e calcoli computistici	3	3	3	3
Prima lingua straniera	2	2	2	2
Seconda lingua straniera	—	2	—	2
Scienze naturali	2	2	2	2
Chimica	3	2	3	2
Calligrafia	2	1	2	1
Stenografia	2	2	2	2
Educazione fisica	1	1	1	1

Segue TABELLA *C*

Istituto tecnico per geometri

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica ed esercitazioni	7	7
Fisica	3	3
Chimica	3	3
Geografia e scienze naturali	3	3
Disegno architettonico	3	3
Disegno topografico	2	2
Educazione fisica	1	1

Segue TABELLA *C*

Istituto tecnico nautico

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica ed esercitazioni	6	6
Inglese	3	3
Francese	3	3
Fisica	—	4
Scienze naturali	2	2
Geografia	3	2
Esercitazioni	4	4
Educazione fisica	1	1

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

TABELLA *D*

Tasse per la scuola media:

esame di ammissione alla I classe	L.	150
immatricolazione	»	150
frequenza per ciascuna classe	»	250
esame di idoneità	»	300
esame di licenza	»	350

Tasse per il corso ginnasiale superiore:

frequenza alla IV e V ginnasiale	L.	410

Tasse per le classi di collegamento:

immatricolazione al liceo scientifico e all'istituto magistrale	L.	110
frequenza per la classe di collegamento col liceo scientifico	»	410
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto magistrale	»	265
immatricolazione all'istituto tecnico	»	85
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto agrario	»	260
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto industriale	»	270
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto commerciale e nautico	»	320
esame di idoneità alla classe di collegamento con gli Istituti tecnici agrari e industriali per gli alunni di cui al 3° comma dell'art. 5 del presente decreto	»	60

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945, numero 817.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.
L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:
a) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;
b) per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita, con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 818.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità di disoccupazione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato pel Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera di disoccupazione previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, nella misura del 4 % della retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 819.

Misura del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni, invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale succitato 1° marzo 1945, n 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni integrativi della indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, è fissato nella misura del 4 % sulla retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945, numero 820.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidare dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, regolato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi ai sensi del regolamento approvato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1945 un assegno integrativo a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 5,10 % della retribuzione.

Esso è, per l'1,70 % della retribuzione, a carico degli agenti cui si applica il trattamento di previdenza di cui all'art. 1 del presente decreto e, per il 3,40 % della retribuzione, a carico delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette tipo monopolio e di marca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 29 gennaio 1945, che variano il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di modificare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 13 gennaio 1946 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) cartine:
liscie: da centesimi 15 a centesimi 25 il foglietto;
gommate: da centesimi 17,5 a centesimi 27,5 il foglietto;

b) tubetti pressati: da centesimi 22 a centesimi 34 per tubetto.

Tipo marca:

c) cartine liscie o gommate: da centesimi 20 a centesimi 30 il foglietto;

d) tubetti con bocchino: da centesimi 30 a centesimi 50 per tubetto;

e) tubetti con filtro: da centesimi 35 a centesimi 55 per tubetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(80)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 17 dal 1° al 15 settembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Benevento	Pietrasanta	B	—	1
Id.	Pontelandolfo	O	—	1
Cagliari	Villacidro	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Catania	Ionia	B	—	1
Catanzaro	Curinga	B	—	1
Chieti	Torino di Sangro	B	—	1
Foggia	Chienti	O	1	—
Id.	Lucera	O C E	1	—
Id.	Orsara di Puglia	E	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Cap O	2	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	2	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	O Cap	2	—
Id.	Torremaggiore	E Cap	1	1
Id.	Volturino	Cap	1	—
Frosinone	Trivigliano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	10
Id.	Frosinone	Cap	—	3
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Pescina	B	—	1
Id.	S. Vincenzo Valle Roveto	B	—	1
Latina	San Felice Circeo	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Lecce	Salve	B	1	—
Id.	Lecce	B	1	—
Pistoia	Larciano	B	—	1
Roma	Artena	E O	—	4
Id.	Guidonia	B	—	1
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Giffoni Selcasali	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	B	1	—
Id.	Salerno	B	1	—
Siracusa	Melilli	B	—	2
Taranto	Nottola	B	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Id.	Ferentillo	B	—	1
Torino	Monastero	B	3	—
Id.	Pessinetto	B	3	—
Trapani	Trapani	B	—	1
Viterbo	Canepina	B	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
			24	41
Carbonchio sintomatico				
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Verona	S. Martino Buon Albergo	B	—	1
			—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	1	—
Id.	Montegallo	B	8	3
Avellino	Ariano Irpino	B	5	—
Id.	Zungoli	B	1	—
Bari	Molfetta	B	7	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Benevento	Morcone	B	—	2
Id.	Castelfranco in Miscano	B	—	3
Id.	Simatola	B		—
Id.	S. Salvatore Telesino	B	6	—
Id.	S. Giorgio La Molara	B	1	—
Id.	Campolattaro	B	1	—
Id.	Colle Sannita	B	1	—
Bergamo	Pontida	B	—	1
Cagliari	Arborea	B	1	—
Id.	Arbus	B O S	1	7
Id.	Calasetta	B	2	—
Id.	Sant'Antioco	B	—	17
Id.	Teulada	B	10	—
Campobasso	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Casacalenda	B S C	23	—
Id.	Castropignano	B	4	—
Id.	Montenero di Bisaccia	B	1	7
Id.	Pescopennataro	B	7	1
Id.	Palata	B	1	—
Id.	Petacciato	B	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	B	13	—
Id.	Sant'Angelo del Pesco	BO	21	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	1	—
Id.	S. Martino in Pensilis	B	3	4
Catanzaro	Catanzaro	B	5	4
Id.	Cirò	BS	3	—
Id.	Crucoli	B	3	—
Id.	Curinga	B	—	5
Id.	Limbadi	B	—	1
Id.	Maida	B	—	1
Chieti	Casalanguida	B	—	1
Id.	Civitaluparella	B		—
Id.	Fraine	B	—	1
Id.	Guardiagrele	B	2	3
Id.	Gissi	B	1	—
Id.	Montazzoli	B	—	1
Id.	Montenerodomo	B	1	1
Id.	Orsogna	B	1	—
Id.	Ripateatina	B	1	—
Id.	Torricella	B	5	2
Id.	Roio	B	—	2
Cosenza	Campana	B	10	—
Id.	Oriolo	B	4	—
Id.	Paola	B	—	5
Id.	S. Giovanni in Fiore	B	20	—
Foggia	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	B O S	1	2
Frosinone	Esperia	B	—	1
Id.	Alvito	B	4	—
Id.	Paliano	B	2	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	5	—
Id.	Ceccano	S	35	—
Id.	Anagni	B	—	3
Id.	Alatri	BO	—	25
Id.	Sant'Elia Fiumerapido	B	—	1
Id.	Pontecorvo	B	—	2
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	2	—
Id.	Capistrello	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
L'Aquila	Cerchio	B	1	—
Id.	Civitella Roveto	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	B	1	—
Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	Luco de' Marsi	B	1	—
Id.	Ocre	B	1	—
Id.	Ortona dè Marsi	B	—	1
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Rocca di Cambio	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Tornimparte	B	1	—
Id.	Trasacco	B	2	—
Id.	Villavallelonga	B	1	—
Latina	Cisterna	B	2	—
Id.	Postunnia	B	3	—
Id.	Minturno	B	2	—
Id.	Sabaudia	B	—	1
Id.	Fondi	B	—	2
Matera	Matera	B	1	—
Id.	Pisticci	B	2	—
Id.	Pomarico	B	—	1
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Id.	Rotondella	B	—	1
Milano	Carnate	B	—	1
Reggio Calabria	Rosarno	B	—	6
Rieti	Rieti	B	2	1
Id.	Longone	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Borbona	B	1	—
Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Cittaducale	B	1	—
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Carpineto Romano	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Romano	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Cerveteri	B	1	1
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	7	—
Id.	Roma	B	—	7
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Velletri	B	1	1
Siena	Colle Val d'Elsa	O	1	—
Teramo	Teramo	B	2	3
Terni	Amelia	B	—	2
Id.	Ferentillo	B O	7	—
Id.	Montecastrilli	B	—	11
Id.	Lugnano in Teverina	B	—	3
Id.	Otricoli	B	1	—
Id.	Terni	B	—	1
Id.	Acquasparta	B	—	1
Viterbo	Bieda	B	3	—
Id.	Monteromano	B	—	1
Id.	Tarquinia	B	4	—
Id.	Tuscania	B	1	—
Id.	Vetralla	B	1	—
			346	152
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	2	3
Id.	Alice Bel Colle	S	—	3
	Segue: Malrossino dei suini			
Alessandria	Camino	S	1	—
Id.	Odalengo Grande	S	—	1
Id.	Valenza	S	—	1
Id.	Viguzzolo	S	—	2
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	Barbara	S	4	—
Id.	Ostra Vetere	S	4	—
Ascoli Piceno	Petritoli	S	1	—
Id.	Servigliano	S	—	2
Avellino	Baiano	S	—	2
Id.	Sioni	S	2	—
Id.	Sperone	S	2	—
Id.	Zungoli	S	2	—
Belluno	Auronzo	S	—	1
Bergamo	Antegnate	S	—	1
Id.	Bergamo	S	—	1
Id.	Fontanella	S	—	2
Id.	Foresto Sparso	S	—	4
Id.	Gerosa	S	2	—
Id.	Sarnico	S	—	2
Cosenza	Carpanzano	S	—	2
Id.	Parenti	S	—	20
L'Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Luco ne' Marsi	S	3	—
Id.	San Vincenzo Valle Roveto	S	—	1
Id.	Sulmona	S	2	2
Id.	Trasacco	S	2	—
Id.	Villavallelonga	S	3	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Milano	Bertonico	S	—	1
Id.	Castiglione	S	—	1
Id.	Rescaldina	S	—	1
Id.	Secugnago	S	—	1
Napoli	Castellammare di Stabia	S	—	1
Padova	Boara Pisani	S	1	—
Id.	Pontelongo	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	—	1
Parma	Berceto	S	—	2
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	Polesine Parmense	S	—	3
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Ceneselli	S	3	1
Id.	Ceregnano	S	1	1
Id.	San Martino di Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	1
Teramo	Montefino	S	—	1
Torino	Chivasso	S	1	—
Id.	Ulzio	S	1	—
Id.	Moncalieri	S	—	2
Id.	Carmagnola	S	—	1
Treviso	Tarzo	S	1	—
Id.	Cison di Valmarino	S	6	—
Id.	Miane	S	6	—
Id.	Follina	S	14	1
Id.	Vittorio Veneto	S	1	1
Id.	Trevignano	S	1	1
Id.	San Vendemiano	S	—	2
Id.	Orsago	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	1
Id.	Altivole	S	—	2
Udine	Martignacco	S	4	—
Id.	Azzano Decimo	S	5	—
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Rivignano	S	2	—
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Cividale	S	5	6
Id.	Spilimbergo	S	7	[illegible]
Id.	Fagagna	S	5	1
Id.	Fiume Veneto	S	1	3
Id.	San Pietro Codroipo	S	1	—
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Maniago	S	3	3
Id.	Buia	S	—	4
Id.	Treppo Carnico	S	—	3
Varese	Busto Arsizio	S	7	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	8
Id.	Brendola	S	—	2
Id.	Camisano Vicentino	S	—	5
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	4
Id.	Orgiano	S	—	6
Id.	Sossano	S	—	4
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—	1
			127	138

Peste e setticimia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Senigallia	S	1	4
Id.	Osimo	S	—	1
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cortona	S	5	1
Id.	Arezzo	S	1	—
Id.	Sansepolcro	S	—	1
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	2
Ascoli Piceno	Montalto Marche	S	2	—
Id.	Pietritoli	S	1	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—
Avellino	Altavilla	S	11	—
Id.	Baiano	S	—	2
Id.	Gesualdo	S	2	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	20	—
Belluno	Auronzo	S	—	20
Bergamo	Antegnate	S	—	3
Id.	Bergamo	S	1	—
Id.	Brembate	S	1	—
Id.	Calvenzano	S	—	1
Id.	Castel Rozzone	S	1	—
Id.	Fontanella	S	—	2
Id.	Romano Lombardo	S	—	1
Id.	Almenno San Bartolomeo	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Id.	Imola	S	—	4
Id.	San Giorgio di Piano	S	—	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	S	—	1
Id.	San Pietro in Casale	S	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	—	2
Campobasso	Trivento	S	2	2
Id.	Pietrabbondante	S	1	—
Id.	Vinchiaturo	S	1	3
Id.	San Polo Matese	S	—	7
Id.	Casacalenda	S	9	1

Segue: *Peste e setticimia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Campobasso	Boiano	S	8	5
Id.	Belmonte del Sannio	S	—	2
Id.	Agnone	S	3	3
Chieti	Gissi	S	4	[illegible]
Id.	Guilmi	S	3	—
Id.	Montazzoli	S	9	—
Id.	Miglianico	S	1	—
Id.	Roccaspinalveti	S	22	7
Id.	Scerni	S	—	3
Id.	Schiavi di Abruzzo	S	6	—
Id.	Vasto	S	4	—
Cosenza	Castroregio	S	—	25
Ferrara	Ferrara	S	—	6
Id.	Mesola	S	—	2
Firenze	Figline Valdarno	S	1	2
Foggia	Pietramontecorvino	S	—	4
Frosinone	Sant'Elia Fiumerapido	S	—	5
Id.	Cassino	S	5	—
L'Aquila	L'Aquila	S	7	8
Id.	Sulmona	S	1	—
Milano	Settimo Milanese	S	—	10
Napoli	Ottaviano	S	1	1
Nuoro	Bitti	S	1	—
Id.	Borore	S	—	7
Padova	Candiana	S	—	2
Id.	Correzzola	S	—	2
Id.	Pontelongo	S	—	3
Pesaro Urbino	Cartoceto	S	—	2
Id.	Gradara	S	—	3
Id.	Pesaro	S	—	1
Id.	Saltara	S	—	3
Id.	Serungarina	S	—	2
Pisa	Casale Marittimo	S	—	65
Id.	Crespina	S	—	78
Id.	Fauglia	S	—	80
Id.	Guardistallo	S	—	75
Id.	Lorenzana	S	—	150
Id.	Montescudaio	S	—	60
Id.	Montecatini	S	—	45
Id.	Riparbella	S	—	25
Id.	Santa Luce Orciano	S	—	160
Pistoia	Monsummano	S	—	1
Id.	Pieve a Nievole	S	—	1
Id.	Montecatini di Val di Nievole	S	—	1
Rieti	Rieti	S	1	1
Id.	Antrodoco	S	—	1
Id.	Castel Sant'Angelo	S	—	2
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Bosaro	S	30	—
Id.	Crespino	S	1	—
Id.	Guarda Veneta	S	11	1
Id.	Polesella	S	450	—
Id.	Rovigo	S	2	7
Salerno	Cava dei Tirreni	S	6	2
Id.	Angri	S	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	—	1
Sassari	Ittiri	S	1	—
Id.	Bessude	S	—	1
Siena	Torrita di Siena	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	5	—
Id.	Buonconvento	S	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	2	—
Terni	Acquasparta	S	—	1
Treviso	Preganziol	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Udine	Spilimbergo	S	—	1
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	2
Id.	Casarsa	S	1	—
Varese	Busto Arsizio	S	1	—
Id.	Taino	S	—	1
Vercelli	Santhia	S	—	17
Id.	Cansio	S	—	11
Id.	Bainzè	S	—	1
Id.	Tronzano	S	—	20
Id.	Roasio	S	—	3
Vicenza	Brendola	S	2	14
Id.	Dueville	S	—	3
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	3
Id.	Orgiano	S	—	8
			658	1512
Morva				
Foggia	Rodi Garganico	E	—	1
			—	1
Farcino criptococcico				
Bari	Bari	E	—	2
Id.	Canosa di Puglia	E	—	1
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Id.	Triggiano	E	—	1
Bologna	Marzabotto	E	—	1
Brindisi	Oria	E	1	—
Caltanissetta	Butera	E	—	1
Id.	Marianopoli	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Campobasso	Vinchiaturo	E	1	—
Catania	Catania	E	4	1
Id.	Misterbianco	E	2	—
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Napoli	Napoli	E	3	—
Parma	Felino	E	—	1
Pistoia	Pistoia	E	—	1
Salerno	Serre	E	—	2
Id.	Salerno	E	1	—
Sassari	Sassari	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Siracusa	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
			28	8
Rabbia				
Avellino	Serino	O	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can	—	1
Id.	Serradifalco	CE	—	2
Catania	Ramacca	Can	—	1
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Id.	San Godenzo	Can	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	Can	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Can	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
Messina	Sant'Agata di Militello	Can	—	1
Napoli	Pomigliano d'Arco	Can	—	2
Pesaro Urbino	Frontone Serra	Can	—	1
Ragusa	Ragusa	Can	—	1
Rieti	Rieti	Can	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	—	1
			3	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	7	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	1	—
Bari	Gravina di Puglia	O	4	—
Cagliari	Santadi	Cap	—	3
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	3	—
Id.	Vinchiaturo	E	—	1
Foggia	San Severo	O	1	—
Id.	Troia	O	—	4
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Campagnatico	O	1	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Pigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona de Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessania	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	4	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1
			277	9
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Firenze	Gambassi	B	1	—
Forlì	Cesena	B	3	—
Id.	Forlì	B	1	—
Lucca	Piazza al Serchio	B	—	2
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Comeglians	B	—	1
			22	5
	Tubercolosi			
Vicenza	Asigliano	B	—	1
			—	1
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Fasano	O	3	—
Id.	Francavilla Fontana	O	5	2
Id.	Oria	O	1	1
Id.	Ostuni	O	6	—
Lecce	Carmiano	O	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	O	1	—
			17	3
	Morvo coitale maligno			
Bergamo	Antegnate	E	—	2
Id.	Cortenuova	E	4	3
Id.	Covo	E	2	3
Id.	Ghisalba	E	1	1
Id.	Gorlago	E	—	2
Id.	Martinengo	E	7	5
Id.	Mornico al Serio	E	1	—
Id.	Palosco	E	6	—
Id.	Romano Lombardo	E	—	6
Ferrara	Codigoro	E	2	—
Id.	Ferrara	E	2	—
Padova	Camposampiero	E	1	—
Treviso	Vedelago	E	9	2
Id.	Trevignano	E	1	5
Id.	Quinto di Treviso	E	—	1
Id.	Montebelluna	E	3	—
Udine	Udine	E	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Sorgà	E	1	2
			42	32
	Difterite aviaria			
Cagliari	Senorbì	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	1
			1	1
	Colera dei polli			
Cagliari	Gonnostramatza	P	—	9
Id.	Santadi	P	2	1
Foggia	Pietramontecorvino	P	—	1
Ravenna	Ravenna	P	—	1
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	5	3
Rovigo	Loreo	P	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Colera dei polli*			
Sassari	Sassari	P	—	1
Verona	Mozzecane	P	—	1
Vicenza	Lonigo	P	—	2
			7	22
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	13
Id.	Ascoli Piceno	P	—	2
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Roccafluvione	P	3	—
Id.	Venarotta	P	2	—
Frosinone	Fiuggi	P	—	5
Pesaro Urbino	Colbordolo	P	—	2
Id.	Fano	P	—	2
Id.	Pergola	P	—	2
Id.	Pesaro	P	—	2
Id.	San Costanzo	P	—	3
Rovigo	Adria	P	3	—
Terni	Amelia	P	3	—
			12	31
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Castellazzo Bormida	P	1	3
Ancona	Ancona	P	2	—
Apuania	Carrara	P	—	2
Caltanissetta	Acquaviva Platani	P	10	100
Id.	Campofranco	P	—	150
Id.	Marianopoli	P	2	80
Id.	Villalba	P	3	95
Catania	Bronte	P	1	—
Ferrara	Migliarino	P	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Id.	Mondaino	P	2	—
L'Aquila	L'Aquila	P	2	1
Id.	Sulmona	P	1	1
Ravenna	Alfonsine	P	3	2
Id.	Cervia	P	—	20
Salerno	Salerno	P	—	2
Id.	Sessa Cilento	P	—	2
Id.	San Severino Rota	P	—	2
Id.	Battipaglia	P	—	3
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	1	—
Treviso	Treviso	P	1	—
Vicenza	Albettone	P	—	1
Id.	Lonigo	P	—	5
			33	470

RIEPILOGO
dal 1° al 15 settembre 1945 N. 17

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	20	41	65
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	23	126	498

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
4	Malrossino dei suini	21	89	265
5	Peste e setticimia dei suini	34	114	2170
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	16	26	36
8	Rabbia	12	16	18
9	Rogna	11	56	286
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
11	Aborto epizootico	7	16	27
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Vaiuolo ovino	3	6	20
14	Morbo coitale maligno	5	21	[illegible]4
15	Difterite aviaria	2	2	2
16	Colera dei polli	8	9	29
17	Peste aviaria	5	13	43
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	25	503

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(12)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Francisco Gualberto de Oliveira Filho, Console generale del Brasile a Genova con giurisdizione sulle provincie dell'Emilia, Liguria, Marche, Sardegna, Trentino e Umbria.

(75)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1946 - N. 7

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,55
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	89,475
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,325

MINISTERO DEL TESORO

Incarico delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato

Con decreto Ministeriale del 21 dicembre 1945, n. 36802, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 8 Tesoro, foglio 320, l'attuale capo sezione amministrativo dott. Alfredo Di Cristina, è stato incaricato, a decorrere dal 1° gennaio 1946, delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato, già affidate al direttore capo di divisione dott. Agostino Mari, collocato a riposo.

(79)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 1° febbraio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 7ª estrazione e precedenti (3ª, 4ª, 5ª e 6ª) per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4% delle venticinque serie scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942 n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 gennaio 1946, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(88)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.